

OGGETTO: Regolamento comunale per la concessione di aree per installazioni dei circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento (Legge 18.3.1968, n. 317) - approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 18.3.1968, n. 317 recante disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante.

Visto che l'art. 2 della legge suddetta, stabilisce che le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

Visto che l'art. 3 medesimo, oltre ad altre particolari incumbenze, stabilisce che la concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni di categoria.

Visto che per quanto riguarda la compilazione dell'elenco delle aree comunali, lo stesso è già stato redatto ed ha formato oggetto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 18.3.1968, emanata di visto prefettizio n. 9893 Div. 1° del 2.10.1968

Che per quanto riguarda il regolamento, la Giunta ha predisposto un apposito schema che è stato inviato alle varie organizzazioni di categoria.

Che lo stesso schema ha riportato il parere di varie organizzazioni sindacali, nonché quello dell'A.S.I.S.

Ritenuto quindi come si possa procedere alla approvazione del regolamento in parola sulla base dello schema predisposto dalla Giunta.

Con voti unanimi resi a norma di legge dai diciotto consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

di approvare il regolamento comunale per la concessione di aree per l'installazione dei circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento composto di 11 articoli del seguente tenore:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE PER L'INSTALLAZIONE DEI CIRCHI EQUESTRI, DELLE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO

art. 1

Origine e scopo del regolamento

Il presente regolamento trae origine dal penultimo comma dell'art. 2 della Legge 18 Marzo 1968, n. 317, ed ha lo scopo di disciplinare la concessione delle aree per l'installazione dei circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

art. 2

Concessione delle aree ai circhi equestri ed alle singole attività dello spettacolo viaggiante (art. 6 della legge)

Per ottenere la concessione di aree per l'installazione dei circhi equestri e delle singole attività dello spettacolo viaggiante in occasione di fiere, feste patronali ecc., gli interessati dovranno presentare domanda, in competente bollo, al sindaco, almeno 15 giorni prima delle installazioni delle attrezzature.

Dalla domanda, oltre al nome e cognome e la ragione sociale del richiedente, dovranno essere indicati gli estremi della autorizzazione ministeriale prevista dall'art. 6 della legge 18 Marzo 1968, n. 317, per essere svolta l'attività per la quale si chiede la concessione dell'area.

art. 3

Concessione delle aree ai parchi di divertimento (art. 7 della legge)

Per ottenere la concessione di aree, per l'installazione di parchi di divertimento, gli interessati, o gli organizzatori di spettacoli viaggiante debitamente autorizzati, dovranno presentare domanda al sindaco almeno 15 giorni prima della installazione delle attrezzature, in competente carta bollata.

La domanda dovrà contenere le generalità del richiedente e gli estremi della autorizzazione ministeriale.

La concessione di area di cui al presente articolo non può essere fatta in occasione di fiere, feste patronali, ecc.; e nei tre mesi precedenti.

Art. 4

Imprese di nazionalità straniera

Le imprese dai circhi equestri e dallo spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all'osservanza del presente regolamento.

Art. 5

Durata della concessione

Le concessioni di cui al precedente art. 4 non potranno avere durata superiore a giorni 15, mentre quelle di cui al precedente art. 1 potranno avere una durata massima di giorni 30.

Art. 6

Istruttoria delle domande

Per ogni concessione dovrà essere presentata apposita domanda. L'istruttoria delle domande è affidata all'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 7

Limitazioni delle concessioni

Le concessioni di aree per circhi equestri, spettacoli viaggianti, parchi di divertimento ecc. saranno fatte limitatamente alle aree disponibili, comprese nell'elenco di cui all'art. 8, primo comma della Legge citata. Qualora il numero delle domande superi la disponibilità delle aree predestinate, l'assegnazione sarà fatta dal Sindaco sentita le organizzazioni sindacali di categoria, dando la precedenza, per quanto possibile, a coloro che abitualmente frequentano la piazza e agli spettacoli aventi finalità culturali ed educative.

Art. 8

Divieto di sub-concessione delle aree

È vietata nel modo più assoluto la sub-concessione delle aree. La violazione del presente articolo comporta la revoca della concessione ed il pagamento di una sanzione di L. 10.000.000 a titolo di oblazione.

Art. 9

Divieto di occupare aree prima della concessione

Chiunque occupi aree, destinate agli spettacoli viaggianti, circhi equestri, parchi di divertimento ecc., prima di aver ottenuta l'autorizzazione è punito con una sanzione di L. 10.000.000.

Art. 10

Aree private

Alcune aree private, non recintate, siano comprese nell'elenco di cui al 1° comma dell'art. 8 della legge, sono considerate aree pubbliche e sottoposte alla disciplina del presente regolamento.

Art. 11

Richiamo alla legge di l.r.

La concessione dell'area non costituisce autorizzazione allo esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, circo equestre, parco di divertimento ecc., che rimane disciplinata dall'art. 59 del T.U. della Legge di l.r. 18.5.1978, n. 771, dagli artt. 122 e seguenti del Regolamento 1.3.1977, n. 619 della Legge 16.5.1976, n. 387.

Art. 12

Riconsegna delle aree

È fatto obbligo al concessionario di restituire l'area avuta in concessione, nelle stesse condizioni che gli è stata consegnata. Qual modificazione o alterazione fatta dal concessionario dovrà essere ripristinata non appena smantata l'attrezzatura. Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto dal comma precedente, il Sindaco può far eseguire i lavori a spese del concessionario ai sensi dell'art. 59 del T.U. della Legge Regionale e Provinciale 18.5.1978, n. 771.

Art. 13

Revoca della concessione per ragioni di pubblica sicurezza

È in facoltà del Sindaco revocare in ogni momento la concessione dell'area per motivi di l.r. o di ordine pubblico.

Art. 14

Revoca della concessione per colpa del concessionario

Qualora la revoca della concessione sia provocata dal contegno del concessionario, questi perderà la cauzione e il rimborso della tassa pagata ai sensi dei successivi articoli 15 e 16.

Inoltre sarà escluso da nuove concessioni per la durata di anni uno.

Art. 15

Tassa di occupazione di suolo pubblico

La tassa di occupazione di suolo pubblico prevista nella tariffa deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 217 del 22.8.1962, approvato dalla G.P.A. in seduta del 26.9.1962 con decisione n. 8383 e ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 83 in data 25.9.1962 divenuta esecutiva ai sensi di legge, è ridotta al 20% con esclusione di qualsiasi aumento di tariffa in occasione di fiere, mercati, festeggiamenti patronali ecc.

Art. 16

Cauzione

Il concessionario a richiesta del Comune in ogni caso prima di ritirare l'autorizzazione ad occupare l'area, deve prestare una cauzione pari al 50% dell'ammontare della tassa.

Art. 17

Solvagguardia diritti dei terzi

La concessione dell'area non pregiudica i diritti dei terzi.

Art. 18

Pulizia dell'area

Il concessionario ha l'obbligo di tenere pulita l'area occupata e per uno spazio circostante - da tutti i lati - di mt. 3.

Art. 19

Decadenza della concessione

Qualora il concessionario non occupi l'area entro otto giorni dall'ottenuta concessione, potrà essere dichiarato decaduto dalla concessione stessa e l'area potrà essere assegnata ad altro richiedente senza che l'interessato possa avanzare diritti di sorta.

Il concessionario dichiarato decaduto deve pagare la tassa di occupazione del suolo pubblico limitatamente al periodo che ha tenuto impegnata l'area; tassa che sarà trattenuta sulla cauzione prevista dal precedente articolo.16.

Art. 20

Oneri del concessionario

Tutte le spese relative alla concessione, bolli, stampati, ispezioni e collaudi degli impianti, sono a carico del concessionario.

Art. 21

Richiamo alla legge

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 18.3.1968, n. 337, nel T.U. delle Leggi di P.S. e relativo Regolamento e nelle altre leggi che disciplinano la materia relativa agli spettacoli giuggianti, circhi equestri e parchi di divertimento.